

ALLEGATO A)

Documento riepilogativo delle modalità per l'utilizzo e la rendicontazione del contributo "Libri in comodato" ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 e delle "Linee guida triennali per il diritto allo studio (articolo 32 bis della legge regionale 13/2018). Triennio 2024-2026"

Premessa

1. Il presente Documento disciplina modalità per l'utilizzo e la rendicontazione del contributo "Libri in comodato" ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 e delle "Linee guida triennali per il diritto allo studio (articolo 32 bis della legge regionale 13/2018).

1. Destinatari dell'intervento

1. Sono beneficiarie dei contributi le istituzioni scolastiche secondarie statali e paritarie del sistema scolastico regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2018.

2. Oggetto dell'intervento

1. I contributi sono destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito erogato dalle scuole a favore degli alunni iscritti alle classi facenti parte del ciclo della scuola secondaria di primo grado ed alle prime due classi rientranti nel ciclo della scuola secondaria di secondo grado, in continuità con quanto previsto negli anni precedenti.

3. Forniture ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti forniture ad uso individuale:

- a. libri di testo in formato a stampa o in formato digitale, in dotazione individuale pertinenti alle discipline dei piani di studio, ad uso annuale e pluriennale;
- b. libri specifici e/o materiale didattico digitale per alunni con disabilità e per alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) in dotazione individuale pertinenti alle discipline dei piani di studio, ad uso annuale e pluriennale;
- c. altro materiale didattico digitale ad uso individuale.

2. Non rientrano nel servizio di comodato gratuito i libri di testo in dotazione collettiva, quelli prodotti dalle scuole e altro materiale didattico sostitutivo prodotto dalle scuole.

4. Modalità di calcolo del finanziamento

1. ARDIS finanzia annualmente le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado e, limitatamente al primo e secondo anno, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, sulla base di quanto stabilito dalle linee guida triennali, di cui all'art. 32 bis della L.R. 13/2018, che stabiliscono:

- a. la quota massima del finanziamento per alunno iscritto;
- b. la quota massima assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.

2. Il finanziamento è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo quantificato ai sensi delle linee guida di cui all'articolo 32 bis.

5. Modalità di gestione del servizio

1. Nel rispetto dell'autonomia scolastica e secondo i propri regolamenti, le scuole possono chiedere, quale garanzia, il versamento anticipato di un importo non superiore ad un terzo del prezzo di copertina dei libri di testo forniti in comodato gratuito. Tale importo viene rimborsato dalle scuole in caso di restituzione dei libri di testo o dalle stesse trattenuto in caso di mancata restituzione o di danneggiamento dei libri medesimi.

2. È in ogni caso consentito alle famiglie il riscatto dei libri di testo forniti in comodato gratuito; il costo del riscatto non può essere superiore a un terzo del prezzo di copertina dei libri medesimi e deve essere versato secondo le modalità stabilite da ogni singola scuola.

6. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese:

- a. spese riferite all'acquisto dei libri di testo di cui al precedente punto 3.;
- b. oneri di organizzazione e gestione del servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito fino alla quota massima del 15% fissata dalle *Linee guida*.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) eventualmente sostenuta dalla scuola è ammissibile solo qualora non sia recuperabile.

3. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ammissibile esclusivamente in relazione alle retribuzioni del personale effettivamente adibito alle attività di organizzazione e gestione del servizio in oggetto.

4. Le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo devono essere comprovate da fatture ovvero, qualora ciò non risulti possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente quietanzati entro il termine previsto per la chiusura del rendiconto, fissato dal decreto di concessione.

5. Le spese sostenute per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio devono essere comprovate mediante esibizione delle buste paga del personale incaricato, con indicazione delle ore di lavoro straordinario prestate per la realizzazione dell'attività nell'anno scolastico di riferimento.

6. La predetta documentazione giustificativa e probatoria delle spese sostenute deve essere conservata agli atti dalle scuole ed essere esibita all'ARDiS in caso di controllo a campione o verifica ispettiva.

7. Il contributo da rendicontare è costituito dalla differenza tra le spese ammesse e le entrate derivanti alle scuole dai riscatti e dagli eventuali rimborsi effettuati dalle famiglie per danni arrecati ai libri.

7. Modalità di presentazione del rendiconto

1. Il rendiconto è presentato all'ARDiS nei termini indicati nel decreto di concessione, che sarà pubblicato nel sito internet dell'ARDiS. Alla rendicontazione è allegato:

- a. un prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
- b. una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione del servizio.

2. Il rendiconto può essere presentato entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine indicato nel decreto di concessione, purché le spese siano quietanzate entro il termine di cui all'articolo 7 comma 1.
3. Le scuole beneficiarie del contributo che rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 presentano una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
4. Le scuole paritarie beneficiarie del contributo rendicontano le spese sostenute ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, presentando l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dagli uffici competenti.
5. Se dalla rendicontazione risulta una maggiore spesa sostenuta al netto delle entrate derivanti dai riscatti e dagli eventuali rimborsi delle famiglie, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.
6. Se dalla rendicontazione risulta una spesa sostenuta al netto delle entrate derivanti dai riscatti e dagli eventuali rimborsi delle famiglie, inferiore all'importo erogato, le scuole sono tenute alla restituzione dell'importo eccedente, eventualmente maggiorato degli interessi, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

8. Revoca del contributo

1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi:
 - a. rinuncia da parte del beneficiario;
 - b. mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati;
 - c. mancata presentazione del rendiconto entro 30 giorni dal termine fissato dal decreto di concessione.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

9. Ispezioni e controlli a campione

1. L'ARDiS dispone ispezioni e controlli a campione, in conformità delle disposizioni organizzative interne.